

ENTI NON COMMERCIALI

Quando una ASD supera la prova dell'accertamento

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

La **sentenza n. 340 del 13 settembre 2016**, emessa dalla sez. V della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso offre un compendio di massime relative a **diverse questioni** che, negli ultimi tempi, hanno interessato la giurisprudenza tributaria in materia di associazioni sportive dilettantistiche. Vediamole nel dettaglio.

• La denominazione

L'[articolo 90 della L. 289/2002](#), al comma 17, stabilisce che le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o denominazione dilettantistica. Sul punto, richiamando la **sentenza n. 113/2010** della Commissione Tributaria di Venezia, i giudici di Treviso osservano che questo precezzo non può “*ritenersi estensibile a qualsiasi manifestazione pubblicitaria perché contraria alla stessa dizione letterale della norma*”. Risulta quindi **irrilevante** la circostanza che in specifiche occasioni (fatture di acquisto ricevute, intestazione del conto corrente bancario ecc.) sia stata **omessa la specificazione** prevista dalla norma.

• La tracciabilità

Sulla questione della tracciabilità sono diverse le precisazioni. In primo luogo, la sentenza prende atto dell'intervenuta **abrogazione** dell'[articolo 25, comma 5, della L. 133/1999](#) nella parte in cui dispone la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 398/1991, in caso di inosservanza delle ivi contenute disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti e degli incassi. In conseguenza di questa modifica, in attuazione dell'[articolo 3 del D.Lgs. 472/1997](#), si rende **applicabile il principio del favor rei** alla fattispecie in contestazione e, pertanto, la **sanzione** per la decadenza delle disposizioni della L. 398/1991 comminata nell'accertamento **non deve essere applicata**.

Sempre in tema di tracciabilità, comunque, la sentenza afferma che il divieto, posto dalla norma, di effettuare movimentazioni in denaro “sopra soglia” fa “*espresso riferimento a pagamenti e riscossioni e non a mera movimentazione di conto corrente*”. Pertanto – continua la sentenza –, “*nessuna rilevanza deve essere attribuita ai “giroconti” riguardanti le “movimentazioni interne” tra il conto cassa ed i conti correnti bancari essendo l'intento del Legislatore ... quello di monitorare adeguatamente gli spostamenti di ricchezza “da” e “verso” l'Ente, e non certo le movimentazioni interne, rimanendo le risorse sempre in capo allo stesso sodalizio*”. La sentenza ricorda inoltre alcuni precedenti di giurisprudenza: la **sentenza n. 296/2014 della CTP Reggio Emilia**, la **n. 144/2013 della CTP Modena** e la **n. 57/08/2013 della CTP Brescia**.

• **La contabilità in 398**

Sono molto interessanti le considerazioni espresse in relazione agli **obblighi di contabilità** che fanno carico ai soggetti in 398. In primo luogo, viene infatti affermato che *“per le associazioni senza scopo di lucro in regime della L. 398/1991 non è prevista nell’ordinamento tributario alcuna modalità di compilazione e tenuta dell’impianto contabile ... assolvendo l’onere di Legge mediante la tenuta dell’unica scrittura obbligatoria rappresentata dal Registro Iva contribuenti minori, di cui al D.M. 11 febbraio 1997”*. Da questa considerazione, i giudici di Treviso fanno discendere la tesi che, nei casi in cui è **regolare** la tenuta del **registro Iva “minorì”**, non può mai essere contestata **l’attendibilità dell’impianto contabile** dell’associazione. In questo caso, le risultanze dell’eventuale prima nota tenuta dal sodalizio non possono quindi mai essere contestate. La pronuncia, in relazione a questo aspetto, è **in linea** con quanto affermato anche dall’Agenzia delle Entrate che, nella [circolare 9/E/2013](#) ha sostenuto che **anche la mancata tenuta del registro “Iva minorì” non è di per sé motivo di decadenza** dalle agevolazioni di cui alla L. 398/1991 qualora, beninteso, sia possibile fornire i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’Iva.

• **Proventi che non entrano nel *plafond* della L. 398/1991**

A chiudere la rassegna delle massime contenute nella **sentenza n. 340/2016 della CTP Treviso** vi è la considerazione secondo la quale è possibile applicare **l’esclusione dal reddito complessivo** (e, quindi, evitare lo **“splafonamento”** dalla L. 398/1991) nel caso di introiti percepiti grazie ad una celebrazione e/o ricorrenza tenuta **una volta all’anno**, opportunamente evidenziati nel rendiconto. In tale caso, infatti, secondo i giudici è possibile invocare l’applicazione dell’[articolo 143, comma 3, lettera a\) del Tuir](#), secondo il quale non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali *“i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”*.

Ad onor del vero la norma di riferimento, in questa circostanza, per le associazioni in 398, è il comma 2, lettera b) dell’[articolo 25 della L. 133/1999](#) e **non sembrerebbe sufficiente** indicare i fondi separatamente nel rendiconto complessivo, essendo necessario, ai sensi dell’[articolo 20, secondo comma, del D.P.R. 600/1973](#), un documento apposito per ogni raccolta di fondi. Ma tant’è.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

GLI ASPETTI FISCALI DEGLI ENTI ASSOCIAТИVI ►►

Bologna

Milano

Verona